ANCE | RAGUSA

Prot. n.186/C/2012

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 12 Aprile 2012

Oggetto**: Disciplina fiscale e previdenziale della trasferta: Corte Cass., Sez. Lav., n. 396/2012**

La Cassazione interviene sulla trasferta, con un orientamento che suscita perplessita`: si applica la disciplina della ``trasferta abituale`` alle indennita` erogate agli operai specializzati assunti presso la sede amministrativa e chiamati a svolgere l`attivita` fuori del Comune, anche se non costituiscano un elemento ``stabile e forfetario`` della retribuzione

Le indennita` erogate ai lavoratori specializzati, chiamati a svolgere la propria attivita` al di fuori del Comune dove e` situata la ``sede amministrativa d`assunzione``, sono assoggettabili alla disciplina previdenziale e fiscale della cosiddetta ``trasferta abituale`` (di cui all`art.51, co.6, del TUIR - D.P.R. 917/1986), anche qualora le stesse non costituiscano un elemento ``stabile e forfetario`` della retribuzione, ma vengano corrisposte solo in occasione dell`effettiva trasferta ed in base alla destinazione della stessa.
Cosi` si e` espressa la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la recente Sentenza n.396 del 13 gennaio 2012, nella quale, con un orientamento che suscita perplessita`, viene tra l`altro superata la tesi dell`Amministrazione finanziaria che, nella Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, ha fornito gli elementi necessari a differenziare l`istituto della ``trasferta abituale`` da quello della ``trasferta occasionale``, ai fini dell`applicazione del corretto trattamento fiscale e previdenziale.
Come noto, infatti, l`art.51 del TUIR - D.P.R. 917/1986, nell`ambito della determinazione del reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziali , impone una diversa disciplina per i 2 citati istituti, stabilendo:

- al comma 5, il trattamento da riservare alle indennita` erogate in funzione della cosiddetta ``trasferta occasionale`` (missione fuori dal territorio comunale o all`estero), che concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore solo per la parte eccedente 46,48 euro al giorno (77,47 euro per le trasferte all`estero), al netto delle spese di viaggio e trasporto,
- al comma 6, il trattamento applicabile alle indennita` per la cosiddetta ``trasferta abituale``, ossia a quelle somme o maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti, per contratto, all`espletamento delle attivita` in luoghi sempre variabili e diversi (cd. lavoratori ``trasfertisti``), che concorrono alla determinazione del reddito in misura pari al 50% del loro ammontare (senza applicazione, quindi, di alcuna ``franchigia`` esclusa da imposizione, come accade invece per la ``trasferta occasionale``).

La linea di demarcazione tra i due istituti e` stata oggetto, in passato, di chiarimenti dell`Amministrazione finanziaria che, con la citata Circolare n. 326/E/1997, ha tenuto a precisare che l`istituto della ``trasferta abituale`` (di cui al comma 6 del citato art.51) presuppone l`assenza di una determinata sede di lavoro e l`attribuzione al lavoratore,

Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
Viale dei Platani, 34/B – 97100 Ragusa Tel. 0932 643570 Fax 0932 643575 CF 80001970880 – info@ance.rg.it
www.ragusa.ance.it

per contratto, di una maggiorazione di retribuzione, o di una indennita` forfetaria, con carattere continuativo e senza alcun controllo circa l`effettuazione o meno di prestazioni in trasferta, riconosciuta a ristoro del disagio costituito dal dover assolvere la propria prestazione in luoghi sempre diversi.
Con la citata Sentenza 396/2012, la suprema Corte ha oggi superato tale orientamento ministeriale, respingendo il ricorso di un`impresa assoggettata a verifica INPS che, per alcuni operai specializzati assunti presso la sede amministrativa, aveva applicato la disciplina della ``trasferta occasionale`` (di cui al comma 5, del citato art.51 del TUIR), proprio in ragione dell`assenza degli elementi caratterizzanti l`istituto della ``trasferta abituale``.
L`indennita` corrisposta a tali lavoratori, infatti, non aveva carattere ``forfetario e continuativo``, essendo riconosciuta solo in caso di effettiva trasferta fuori dal Comune della sede amministrativa d`assunzione e per un importo variabile in ragione della specifica destinazione della stessa.
Sul punto, la Sezione Lavoro della Cassazione si e` espressa nel senso che la disciplina della ``trasferta abituale`` (di cui al comma 6, dell`art.51) «non richiede per la sua applicazione che le indennita` e le maggiorazioni ... siano corrisposte in maniera fissa e continuativa, anche indipendentemente dall`effettuazione della trasferta e dal tipo di essa», quanto piuttosto che le medesime indennita` o maggiorazioni siano «erogazioni corrispettive dell`obbligo contrattuale assunto dal dipendente di espletare normalmente le proprie attivita` lavorative in luoghi sempre variabili e diversi e quindi al di fuori di qualsiasi sede di lavoro prestabilita».
Proprio sul concetto di ``sede di lavoro`` la Corte ha individuato l`elemento essenziale, precisando che se in tale sede il lavoratore non e` chiamato a svolgere normalmente la propria attivita` lavorativa, ma la stessa si configura come mera sede di assunzione o riferimento per la sola gestione burocratica del rapporto di lavoro, la fattispecie in esame non puo` essere assoggettata alla disciplina prevista per la ``trasferta occasionale``, di cui al comma 5 dell`art. 51 del TUIR, che presuppone una sede fissa dove il dipendente svolge effettivamente e concretamente la propria attivita` di lavoro, essendo chiamato solo occasionalmente all`espletamento di questa in un luogo situato al di fuori del territorio comunale.
Pertanto, nel respingere l`opposizione proposta dall`impresa nei confronti della decisione della Corte d`appello di Milano, che la condannava al pagamento dei contributi dovuti all`INPS sul 50% dell`indennita` di trasferta corrisposta ai propri operai specializzati, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
``L`art. 51, comma 6 del T.U.I.R. - il quale prevede che le indennita` e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all`espletamento delle attivita` lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita`, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare - si riferisce al caso in cui la normale attivita` lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita - ancorche` l`assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per una determinata sede - e con riguardo al pagamento una indennita` o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, etc. e anche se in misura variabile in relazione alle localita` di volta in volta assegnate``.
Con cio`, quindi, la Corte Suprema ha confermato che, ai fini della qualifica dei c.d. ``trasfertisti``, non rileva il fatto che l`indennita` venga corrisposta in importi variabili in relazione alla destinazione, quanto, piuttosto, il fatto che l`attivita` venga normalmente

svolta in luoghi sempre diversi.
L`orientamento di tale sentenza non e` condivisibile e rappresenta per il settore delle costruzioni un precedente negativo, sia per le imprese edili che per gli operai, usualmente assunti presso la sede legale per svolgere la propria attivita` nel Comune di appartenenza e inviati in trasferta, per specifiche occasioni di lavoro ``temporanee`` e ``variabili``.
A tal proposito si comunica che l`ANCE, in accordo con Confindustria, e` intervenuta nelle sedi istituzionali richiedendo una norma interpretativa nel senso che «per le attivita` lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove e` ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s`intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all`articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente.

Distinti saluti.

ANCE - RAGUSA
Associazione Costruttori Edili della Provincia di Ragusa
IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Ravalli)